

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (COMPRESSE PRESTAZIONI DI CUCINA E FUNZIONI AUSILIARIE), PULIZIE DELLE PALESTRE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA, NONCHE' DEI LOCALI DELLA DELEGAZIONE STESSA

CIG 63045241CA

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato regola l'appalto dei servizi ausiliari sotto indicati:

1) pulizie dei seguenti locali:

- Palestra Scuola Elementare Capoluogo
- Palestra Scuola Media Capoluogo
- Palestra comunale di La Salute di Livenza
- Delegazione Comunale di La Salute di Livenza con le precisazioni in seguito indicate.

2) distribuzione dei pasti nei seguenti plessi scolastici:

- mensa del capoluogo
- refettorio scuola dell'Infanzia "J. Piaget" del capoluogo
- refettorio scuola elementare di Biverone
- refettorio di Corbolone
- refettorio della scuola Media ed Elementare di La Salute di Livenza
- refettorio scuola dell'Infanzia di La Salute di Livenza
- scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" del capoluogo

3) prestazioni di cucina ed ausiliarie nei seguenti plessi scolastici(l'attività nei centri di cottura riguarda anche la produzione dei pasti a domicilio nell'ambito dell'assistenza domiciliare):

- Centro Cottura c/o scuola dell'Infanzia " J. Piaget" del capoluogo
- Centro Cottura c/o mensa scolastica di La Salute di Livenza;

4) servizio di accompagnamento e sorveglianza:

- servizio di accompagnamento e sorveglianza nell'ambito del trasporto scolastico dei frequentanti la scuola dell'infanzia e, eventualmente, della scuola primaria.

5) sostituzioni e funzioni varie ausiliarie su attivazione del servizio ed in base al costo orario praticato dalla cooperativa.

Art. 2 - PREZZO DEL SERVIZIO – PAGAMENTI

L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 747.399,12 esclusa l'Iva di legge.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 , gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI), non soggetti a ribasso, sono pari, per il triennio ad € 8.700,00 (secondo il documento allegato sub A al presente capitolato).

I prezzi unitari dei servizi e prestazioni affidati sono quelli per i quali è intervenuta l'aggiudicazione in sede di gara.

Le fatture saranno mensili ed indicheranno il corrispettivo per gli interventi effettivamente svolti.

Il prezzo è fisso e immutabile per tutta la durata del contratto e sarà pagato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura, emessa a mese scaduto.

Il prezzo orario di eventuali lavori o pulizie straordinarie sarà determinato di comune accordo.

Le fatture devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, con indicazione in modo dettagliato delle attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

La fatturazione dovrà obbligatoriamente pervenire per via telematica a mezzo di fattura elettronica P.A. come previsto dall'art. 25 del D.L. 85/2014. Questo Comune non potrà accettare fatture che non sono trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. La liquidazione dei lavori avverrà dopo la sottoscrizione degli elaborati di contabilità e previa applicazione delle ritenute di legge entro giorni 30 (trenta) dalla data di registrazione dell'arrivo di regolare fattura al protocollo del Comune. La liquidazione della fattura avverrà mediante meccanismo di scissione dei pagamenti "Split Payment" previsto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dal comma 628 dell'articolo unico della Legge n.190/2014, liquidando l'importo della fattura relativa alla prestazione al netto dell'Iva e versando la stessa trattenuta direttamente all'Erario.

Art. 3 TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel contratto viene inserita un'apposita clausola con la quale le ditte appaltatrici si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il

subappaltatore (se c'è subappalto) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Art. 4 ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE

I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.

La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT relativi al mese di agosto .

Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui sopra è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo, considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'amministrazione disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.

L'amministrazione informa l'appaltatore sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.

In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il mese di maggio di ogni anno per valere dal mese di settembre successivo.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

Art. 5 PERSONALE

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d'appalto.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore si impegna ad assorbire per quanto possibile nel proprio organico il personale operante come previsto dall'art.37 del C.C.N.L. del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, a condizione

che il numero e la qualifica del personale sia ammortizzabile con l'organizzazione della propria impresa. (Cons. di Stato sez. V sentenza 16/6/2009 n. 3900)

Art. 6 SICUREZZA SUL LAVORO

1.L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2.L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- requisiti tecnico-professionali richiesti all'art. 15;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.26 del D.lgs. n.81/2008, recante il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, l'Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, che si allega e che la ditta aggiudicataria deve rispettare.

Art. 7 – SERVIZI DI PULIZIE

Il servizio di pulizie, che riguarda i locali di cui all'art. 1, sub1, ricomprende le seguenti operazioni di massima:

1) Relativamente alle palestre comunali

Periodo settembre / giugno (10 mesi, 38 settimane, 240 giorni)

N. 38 interventi settimanali effettuati sulle 3 palestre per 28 ore mensili

n. 240 interventi giornalieri effettuati sulle 3 palestre per un totale di 120 ore mensili

n. 10 interventi bimestrali per un totale di 108 ore

Pulizie giornaliere

- asportazione di tutti i rifiuti, spazzatura di tutti i pavimenti, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e degli spogliatoi, lavaggio e disinfezione di tutta la pavimentazione, spazzatura della superficie esterna adibita a marciapiede o ad ingresso;

Pulizie settimanali

- lavaggio a fondo dei servizi igienici e delle superfici piastrellate;

Pulizie bimestrali:

- spolveratura pareti, soffitti, quadri, porte, piastre radianti e punti luce, lavaggio vetri ed infissi interni e esterni, spazzatura davanzali esterni;

Poiché gli interventi giornalieri sono relativi alle attività svolte negli impianti sportivi in questione dalle società sportive autorizzate, essi potranno essere ridotti sulla base dei calendari di suddette attività.

Gli interventi giornalieri andranno pertanto concordati, con l'Ufficio comunale competente, all'inizio di ogni mese; l'Ufficio Comunale competente, per parte sua, trasmetterà alla ditta aggiudicataria, all'inizio di ogni mese il calendario di attività di cui è in possesso.

2) Relativamente alla Delegazione di La Salute di Livenza scala, corridoi, sala attesa ambulatori medici (1 intervento giornaliero per n° 6 giorni settimanali)

- ❑ ufficio assistente sociale (in media 3 interventi alla settimana)
- ❑ biblioteca con servizi igienici (1 intervento giornaliero per n° 6 giorni settimanali)
- ❑ ufficio di stato civile (1 intervento giornaliero per n° 6 giorni settimanali)
- ❑ sala convegni (in media 1 intervento alla settimana)
- ❑ sala riunioni piano terra (in media 3 interventi alla settimana)
- ❑ sala riunioni I° piano (3 interventi settimanali)

Le operazioni consistiranno nello svuotamento di cestini e posacenere, nella spolveratura di scrivanie ed arredi nella scopatura e lavaggio dei pavimenti, nel lavaggio e disinfezione dei servizi igienici ed, inoltre: mensilmente, nella deragnazione e nel lavaggio delle superfici piastrellate.

Tutti i servizi di pulizia devono essere attuati con la fornitura a carico della ditta aggiudicataria di attrezzature idonee e di tutti i materiali di consumo che devono essere di ottima qualità.

Art. 8 - SERVIZI AUSILIOARI DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE

Le prestazioni di cui al presente articolo verranno svolte in orario diurno, indicativamente nella fascia oraria tra le 11,30 e le 15,00. Il servizio dovrà essere effettuato nell'arco di 5 giorni settimanali nelle strutture e per le ore indicate nell'allegato sub "A" al presente capitolato.

La ditta aggiudicataria deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Le prestazioni del servizio di somministrazione dei pasti sono, in via generale, le seguenti:

- l'allestimento dei tavoli dei refettori, inclusa la collocazione di caraffe con l'acqua potabile;
- la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti;
- la pulizia quotidiana e lo svuotamento dell'acqua della linea di distribuzione nonché di tutti gli impianti e le attrezzature connessi con la distribuzione dei pasti;
- lo sbarazzo e la pulizia dei tavoli, il lavaggio delle stoviglie e dei contenitori anche con l'utilizzo di lavastoviglie;
- il conferimento quotidiano dei rifiuti negli appositi contenitori collocati all'esterno dell'edificio scolastico;
- il ritiro dei contenitori termici al loro arrivo con i cibi;
- verifica che i contenitori termici siano correttamente identificati (luogo di destinazione e contenuto coerente con le previsioni del menù);
- verifica della congruenza delle quantità di pane e frutta o dessert;
- avvisare gli Uffici del comune e la scuola in caso di mancanze riscontrate al momento dell'accettazione o apertura dei contenitori o durante la somministrazione;
- custodia delle attrezzature, degli impianti e degli arredi della mensa con la cura e diligenza del buon padre di famiglia;
- eventuale attività di collaborazione e trasporto dei pasti dai centri di cottura ai refettori.

Le suddette attività si svolgeranno presso le mense, più sopra indicate, nell'arco temporale e nei giorni comunicati dall' Ufficio Scolastico del Comune, anche sulla base di eventuali variazioni della programmazione scolastica.

La ditta dovrà fornire al proprio personale camici, cuffie, guanti ed ogni altro accessorio di abbigliamento per l'espletamento del servizio. Rimane a carico del Comune la predisposizione degli impianti e la fornitura le attrezzature, stoviglie e minuterie varie necessarie allo scopo.

Il personale deve possedere adeguata professionalità e conoscere le norme di igiene del sistema HACCP per quanto riguarda la somministrazione dei pasti. A tal proposito, la cooperativa si impegna alla formazione ed aggiornamento del proprio personale sui vari aspetti della ristorazione collettiva e della gestione della mensa.

L'addestramento e l'informazione ai lavoratori impegnati nel servizio deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. In particolare si dovranno ottemperare le disposizioni di cui alla LR 41/2003 in materia di sicurezza e sanità alimentare e conformarsi ai relativi criteri di attuazione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2485 del 6 agosto 2004.

Art. 9 – SERVIZI DI CUCINA E RELATIVE PRESTAZIONI AUSILIARIE

Le prestazioni di cui al presente articolo verranno svolte in orario diurno, indicativamente nella fascia oraria tra le 7,30 e le 15,30. Il servizio dovrà essere effettuato nell'arco di 5 giorni settimanali nelle strutture e per le ore indicate nell'allegato sub "B al presente capitolato:

Le prestazioni di cui al presente articolo riguardano le attività di preparazione dei pasti nei centri di cottura comunali e le attività ausiliarie accessorie. Nell'espletamento di tale servizio la cooperativa aggiudicataria deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Le derrate alimentari saranno fornite direttamente dal Comune o dalla ditta aggiudicataria delle forniture.

Le suddette attività si svolgeranno presso le strutture comunali, più sopra indicate, nell'arco temporale e nei giorni comunicati dall' Ufficio Scolastico del Comune, anche sulla base di eventuali variazioni della programmazione scolastica.

La cooperativa dovrà fornire al proprio personale camici, cuffie, guanti ed ogni altro accessorio di abbigliamento per l'espletamento del servizio. Rimane a carico del Comune la predisposizione degli impianti e la fornitura le attrezzature, stoviglie e minuterie varie necessarie allo scopo.

Il personale deve possedere adeguata professionalità e conoscere le norme di igiene del sistema HACCP per quanto riguarda la somministrazione dei pasti. A tal proposito, la cooperativa si impegna alla formazione ed aggiornamento del proprio personale sui vari aspetti della ristorazione collettiva e della gestione della mensa.

L'addestramento e l'informazione ai lavoratori impegnati nel servizio deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. In particolare si dovranno ottemperare le disposizioni di cui alla LR 41/2003 e conformarsi ai relativi criteri di attuazione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2485 del 6 agosto 2004.

ART. 10 – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio di accompagnamento è attuato nell'ambito del trasporto scolastico dei frequentanti la scuola dell'infanzia e, eventualmente, della scuola primaria. Detto servizio, che consiste nell'assistenza e controllo dei minori durante le operazioni di salita e discesa dagli scuolabus, oltre che nella più generale attività di sorveglianza durante il trasporto, viene svolto con n. 1 operatore per ore 7 e 30 m settimanali, fatte salve diverse disposizioni organizzative da concordare con l'ufficio scuola del Comune.

Art. 11 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (solo eventuali)

Per le prestazioni aggiuntive relative all'eventuale sostituzione di personale comunale assente viene pattuito un pacchetto di max 360 ore per sostituzioni urgenti. Tali prestazioni dovranno essere espletate entro 1 ora dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità e l'ammontare orario specificato in sede di richiesta stessa. Per l'implementazioni di servizi già oggetto dell'appalto o di servizi analoghi e/o di mansioni ausiliarie varie) verranno di volta in volta concordate con la cooperativa le modalità organizzative ed operative, fermo restando che il prezzo relativo sarà corrispondente a quanto determinato all'art. 2, con riferimento alla natura delle prestazioni richieste.

Art. 12 - PRECISAZIONE DI ALCUNE MODALITA' DEL SERVIZIO

Il lavaggio e la disinfezione degli apparecchi igienico - sanitari deve essere effettuato con specifici prodotti ad azione germicida e deodorante.

Dopo il lavaggio e la disinfezione dei pavimenti occorre deodorare gli ambienti o usare detergenti e disinfettanti profumati.

Art. 13 - PERIODO DI PROVA

Il Comune si riserva la facoltà di rendere definitiva l'aggiudicazione del servizio dopo due mesi decorrenti dall'effettivo espletamento del medesimo, considerando tale bimestre quale periodo di prova. L'accertamento del buon esito della prova è espresso dal Comune, anche tacitamente se a titolo confermativo, ed in ogni caso ad insindacabile giudizio del medesimo.

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di recesso anticipato rispetto alla prevista scadenza, qualora ricorrano giustificati motivi e con preavviso inviato alla ditta aggiudicataria, con lettera raccomandata A.R., di giorni trenta.

La cooperativa, durante il periodo di prova, deve dimostrare, a pena di risoluzione del contratto, di svolgere il servizio secondo le necessità e caratteristiche espresse nel presente disciplinare.

Art.14 – CAUZIONI

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

La cauzione può essere presentata mediante:

– fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private [DPR 13/02/1959, n. 449].

Tale cauzione sarà restituita subito dopo l'espletamento della gara, a richiesta dell'impresa interessata, ad eccezione della ditta aggiudicataria del servizio.

In caso di aggiudicazione la ditta assegnataria dovrà provvedere prima della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs163/2006.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga

La cauzione definitiva, prestata dalla ditta mediante costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% del valore dell'appalto, potrà essere escussa dal Comune nel caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni contrattuali o di insorgenza di danni derivanti dall'esecuzione dei servizi.

La cauzione definitiva sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e, in ogni caso, non prima che siano definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9001:2000, in corso di validità.

Art. 15 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, ASSICURAZIONI, OSSERVANZA DI NORME CONTRATTUALI E ANTINFORTUNISTICHE

La cooperativa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di tutte le forme di tutela e di assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).

La cooperativa è tenuta, altresì, al versamento dei contributi normativamente posti a carico del datore di lavoro.

La cooperativa impiegherà per l'esecuzione dei lavori proprio personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del settore.

La cooperativa dovrà impiegare per l'esecuzione dei lavori attrezzature moderne, efficienti e rispondenti alle norme sulla prevenzione infortuni e C.E.I.

Impiegherà inoltre prodotti di prima qualità, di facile uso, di odore gradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, nonché atti a garantire il pieno rispetto delle norme igienico-organizzative e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

Tali prodotti pertanto non devono essere tossici o inquinanti per uomini, animali o ambienti.

Il Comune ha incondizionata potestà di controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori che, se non rispondenti alle esigenze del Comune, comporteranno l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

E' a carico della ditta la stipula di una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, che risulti idonea a coprire il servizio svolto in esecuzione del presente disciplinare, con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Art.16 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E DEL SUO PERSONALE

La cooperativa aggiudicataria del servizio organizzerà i mezzi necessari all'espletamento del medesimo a sua cura e spese, assumendone la gestione, fornendo il materiale, la manodopera, l'organizzazione tecnica e manageriale. La ditta è altresì impegnata ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo, tutte le operazioni descritte nel presente disciplinare.

Art.17 - DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' fatto espresso divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare, in tutto, o in parte, le prestazioni oggetto del servizio, sotto pena di rescissione del contratto e rifusione al Comune dei conseguenti danni e spese. In tal caso, come per le altre eventuali inadempienze della ditta aggiudicataria, il Comune avrà diritto senza alcuna particolare formalità o denuncia, oltre alla semplice notifica amministrativa, di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e salvo il risarcimento di maggiori danni.

Art. 18 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Con la firma del contratto è implicita la dichiarazione che l'assuntore, esaminati i documenti e le condizioni del servizio nonché visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'entità delle opere e delle difficoltà della loro esecuzione.

Art.19 - RAPPORTI TRA DITTA AGGIUDICATARIA E COMUNE

La ditta aggiudicataria metterà a disposizione del Comune un responsabile tecnico che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con l'Amministrazione per la supervisione e le eventuali esigenze particolari del servizio.

Il Comune potrà effettuare periodiche verifiche alle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzato dalla cooperativa per accertare la perfetta corrispondenza alle clausole contrattuali.

Per ogni difformità rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare, o variazione di direttive impartite dal Comune al fine di una migliore esecuzione delle opere e per ottenere un elevato grado di pulizia e di igiene degli ambienti oggetto del contratto, verranno applicate penali in denaro e precisamente per ogni inadempimento l'importo da € 30,00 ad € 100,00, cheverrà automaticamente trattenuto dal Comune sul pagamento del canone mensile, salva sempre la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva per i casi ritenuti di più gravi inadempienze ad insindacabile giudizio del Comune.

L'irrogazione della penale come pure, se in caso, la rescissione del contratto saranno comunicate alla ditta con lettera raccomandata A.R. In ogni caso dopo l'irrogazione di tre penalità il successivo inadempimento comporterà la rescissione del contratto.

La gestione dei servizi di cui al presente capitolato è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli .

Sulla base di tali presupposti, comprendenti la compatibilità con il Piano di Zona, nonché i legami con l'ambito territoriale di competenza del Comune, gli inserimenti lavorativi effettuati dalla cooperativa relativamente alle attività comprese nel presente capitolato saranno oggetto di una preventiva verifica congiunta con l'Ente, che, in tale fase, ne accerterà la rispondenza agli obiettivi di cui al comma precedente. L'impiego delle persone svantaggiate avviene sulla base del progetto presentato dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta qualitativa.

Art. 20 - ORARIO DI LAVORO

L'articolazione dell'orario giornaliero verrà concordato con il Comune e sarà comunque finalizzata ad assicurare la massima igiene degli ambienti e l'esecuzione delle attività previste nel presente disciplinare secondo criteri di efficienza, senza che ciò possa ostacolare il normale svolgersi delle attività nei locali oggetto del servizio.

Art.21 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del servizio, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi del Contratto Nazionale, ovvero integrativo Regionale e/o Provinciale in vigore per la durata e nella località in cui si svolgono le suddette opere, relativamente ai dipendenti del comparto specifico assicurando, a garanzia del mantenimento del posto, la sostanziale continuità del rapporto di lavoro del personale già occupato nelle unità produttive interessate dal presente disciplinare dalla Gestione uscente. La ditta si obbliga altresì ad applicare il Contratto e gli accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

In caso di non ottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sul pagamento del canone mensile, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e salvo sempre l'applicazione della speciale penale da € 25,82 ad € 103,29 prevista per ogni inadempimento del presente disciplinare oltre alla possibilità per il Comune di rescindere il rapporto contrattuale nei casi di gravi inadempienze. Per le detrazioni o sospensione dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Art. 22 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dal presente disciplinare e per tutti gli altri casi contemplati dalla vigente legislazione che s' intende richiamata.

Qualora il recesso o la rescissione avvenga per colpa della cooperativa aggiudicataria o per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo delle opere richieste ad altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della stessa, mentre gli eventuali utili restano a favore del Comune appaltante, salva l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni.

San Stino di Livenza ,lì